

PIANO DEL “PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

NORME DI GESTIONE DEL PARCO

(ALLEGATO “C”)

ART. 1

Le presenti Norme, previste all'art. 5 – 3° comma della L.R. n.11/90, sono finalizzate alla gestione del territorio del Parco ed hanno validità fino alla approvazione di apposito Regolamento del Parco definito ai sensi dell'art.19 della L.R. n.28/94.

CAPO 1

ART. 2 - Tabella di segnalazione

Il confine perimetrale del Parco sarà indicato mediante tabella da collocarsi, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del Parco con ciascuna delle strade di accesso. Le tabelle porteranno la seguente dicitura: "PARCO REGIONALE DELLA MURGIA MATERANA"

ART. 3 - Divieti

Nel territorio del Parco sono vietati:

- a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11/2/1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- b) l'esercizio non regolamentato della pesca;
- c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;
- d) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;
- e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geologici;
- g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo;
- h) l'impiego nell'attività agro-silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
- i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
- l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del Parco;
- m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.
- n) nel corso delle feste patronali della Madonna della Bruna e di Sant'Eustachio ed in caso di particolari eccezionali manifestazioni, è consentita l'accensione di fuochi pirotecnici, nell'area dell'altipiano di Murgia Timone, adiacente il piazzale asfaltato del "belvedere".

CAPO 2

Gestione delle attività di trasformazione edilizia.

ART. 4 - Modalità di presentazione dei progetti

I progetti per interventi di trasformazione e/o nuova edificazione consentiti dal Piano del Parco dovranno contenere i seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) planimetria-stralcio del Piano del Parco e certificazione catastale;
- c) planimetria, aereofotogrammetrica e catastale, in scala adeguata, dell'intera estensione dell'azienda (e/o proprietà fondiaria) interessata dal progetto di trasformazione di cui al "piano pluriennale di utilizzazione aziendale", presupposto della trasformazione edilizia di progetto;
- d) rilievo architettonico e storico-critico dei manufatti, ove preesistenti (scala 1:50);
- e) rilievo morfologico-paesaggistico-naturalistico-ambientale del sito oggetto di intervento;

f) progetto esecutivo in scala 1:50;
g) elenco dei materiali di finitura e dei colori;
h) documentazione fotografica a colori, ante operam, formato 18x24, estesa all'intorno paesaggistico, *“nonché simulazione fotografica dell'intervento proposto”* (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP);

i) documentazione di V.I.A., ove richiesta dalle norme tecniche del Piano del Parco.

Laddove il progetto fruisca di contributi economici ai sensi delle vigenti leggi, gli elaborati summenzionati saranno integrati da computo metrico estimativo e da altre eventuali documentazioni previste dalle leggi di finanziamento.

Ove necessario, i progetti saranno corredati di NULLA-OSTA previsti dalle vigenti leggi: 1497/39, 1089/39, Vigili del Fuoco, Ispettorato Forestale e/o Agricoltura ecc.

In particolare, qualsiasi progetto per intervento di trasformazione edilizia e/o infrastrutture all'interno del territorio del Parco, dovrà ottenere la prevista autorizzazione da parte dell'Ente Parco, il quale potrà anche richiedere le modifiche che si rendessero necessarie a far sì che le nuove opere non intacchino le finalità istitutive del Parco e/o provochino sensibile alterazione all'aspetto ed allo stato dei beni e delle bellezze panoramiche.

ART. 5 - Istruttoria dei progetti

Si seguiranno le procedure previste dalle vigenti leggi in materia. Qualora il progetto sia candidato ad un contributo o finanziamento agevolato previsto dalle vigenti leggi del settore, il Comune competente potrà rilasciare al soggetto proponente, prima della Concessione Edilizia, idonea certificazione attestante la conformità delle opere progettate alle norme del Piano del Parco.

“L'Ente Parco dovrà rilasciare il competente parere sugli interventi richiesti entro 60 giorni dalla istanza. Tale termine potrà essere interrotto una sola volta. Decorso tale termine il parere si intenderà di diniego”. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Piano del Parco)

ART. 6 - Tenuta dei cantieri

Prima dell'inizio dei lavori, il soggetto titolare di autorizzazione o Concessione edilizia è tenuto a:

- esporre tabella di indicazione dei lavori di tipo normalizzato delle dimensioni di cm.50x70;
- richiedere l'eventuale l'occupazione di suolo pubblico ai competenti Uffici comunali allegando planimetria dell'area da recintare e descrizione del tipo di recinzione da adottare e dell'organizzazione del cantiere, preventivamente vistata dall'U.T.C.

Il cantiere andrà organizzato recintando un'area adiacente all'area d'intervento, di dimensioni sufficienti a contenere:

- detriti e materiali di risulta in attesa del loro trasporto a rifiuto (da effettuarsi comunque regolarmente e tempestivamente);
- nuovi materiali da mettere in opera;
- attrezzature d'opera.

La recinzione sarà realizzata con tavole piellate accostate, mordensate, delle dimensioni di cm.10 ed altezza pari a 2 ml, con porta di accesso di cantiere dalle stesse caratteristiche, irrobustire da paletti infissi nel pavimento.

I materiali di risulta saranno opportunamente contenuti da muretti realizzati con tufi a secco, onde eliminare scoli di malte o simili sui terreni adiacenti il cantiere.

L'accesso dei mezzi pesanti al cantiere avverrà secondo modalità da concordare con l'Ente Parco, lungo itinerari prefissati, avendo cura di evitare danni a vegetazione, o morfologia dei sentieri, lungo il tragitto.

Eventuali alterazioni eventualmente provocate lungo il percorso, e nell'area di cantiere, verranno ripristinate a cura e spese del soggetto titolare dell'intervento.

La fattibilità tecnica/operativa, e di cantiere, costituisce comunque elemento di valutazione preventiva della fattibilità dell'intervento ai fini della procedura di V.I.A.

Nel caso di inottemperanza delle presenti Norme si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Comunale.

CAPO 3

Norme di tutela

ART. 7 - Tutela delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche.

E' vietato manomettere o comunque alterare le cose dichiarate dell'Ente Parco di notevole interesse naturalistico, geologico e paleontologico.

Agli effetti di tale divieto, ai proprietari dei lavori interessati, viene notificata nelle modalità di legge ed a cura dell'Ente Parco, la dichiarazione di notevole interesse del bene medesimo.

ART. 8

L'Ente Parco (o l'Ente Territoriale competente) potrà concedere, sulla base dei finanziamenti disponibili da leggi del settore, adeguati incentivi alle attività di tutela e miglioramento dello stato di conservazione delle cose di notevole interesse storico-culturale, naturalistico, paesaggistico, geologico, ed attinenti in generale le componenti agro-silvo-pastorali dell'economia rurale tradizionale. Gli incentivi, sotto forma di contributi economici, saranno concessi sulla base di progetti di conservazione/miglioramento presentati dai soggetti interessati e approvati dall'Ente Parco.

ART. 9 - Tutela della vegetazione

L'Ente Parco determina ogni anno le limitazioni e divieti della raccolta delle specie vegetali formandone un apposito elenco indicando le località cui il divieto e la limitazione di riferiscono.

Qualora le limitazioni ed i divieti arrechino danno accertato al proprietario del terreno, potrà essere concesso un indennizzo, se ne sia fatta domanda.

Le ordinanze, riguardanti le limitazioni ed i divieti, emanati dall'Ente Parco, si renderanno esecutivi dopo che saranno pubblicati negli albi pretori della Direzione del Parco e dei Comuni di Matera e Montescaglioso per la durata di giorni 15.

La raccolta dei funghi, delle piante medicinali ed aromatiche è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Ente Parco.

I raccoglitori dovranno rivolgere domanda alla direzione del Parco.

Le autorizzazioni fisseranno la zona di raccolta e l'ammontare del diritto, che sarà versato alla direzione del Parco.

In apposito elenco, da pubblicarsi a norma dell'ultimo capoverso del precedente articolo, saranno indicati ogni anno le piante medicinali ed aromatiche cui la direzione dell'Ente ha vietato la raccolta.

Chiunque sia autorizzato alla raccolta delle piante protette dovrà attenersi alle istruzioni che saranno impartite all'atto della autorizzazione.

L'esecuzione di qualsiasi taglio di bosco dovrà essere preventivamente approvato dall'Ente Parco.

Tutti i progetti ed assegni di tagli boschivi dovranno essere comunicati dagli interessati alla direzione del Parco che autorizzerà il taglio dietro parere motivato dall'Ispettorato forestale.

Qualora l'Ente Parco ritenga, per conservare l'entità del bosco per motivi scientifici o per bellezza naturale, di negare, in tutto o in parte, l'esecuzione del taglio progettato, fissa la misura dell'indennizzo da corrispondere al proprietario del bosco.

La deliberazione dell'Ente sarà notificata alla parte interessata dalla direzione del Parco.

Se il proprietario non accetta il compenso offertogli, ne farà... dichiarazione scritta alla direzione del Parco, designando in pari tempo il proprio arbitro.

Entro 15 giorni dalla presentazione di detta dichiarazione, l'Ente Parco procederà alla nomina del proprio arbitro, informandone il pretore competente per la costituzione del collegio arbitrale, che dovrà decidere nel termine massimo di due mesi dalla sua convocazione.

ART. 10 - Tutela dei pascoli

L'Ente Parco nell'interesse della ricostruzione dei boschi estremamente deteriorati e dell'impianto dei nuovi boschi, ovvero della conservazione di determinate specie vegetali e animali, nonché di località ritenute di notevole interesse, può imporre speciali limitazioni e divieti all'esercizio del pascolo. A tale effetto la Direzione del Parco almeno un mese prima dell'epoca in cui consuetudinariamente si stipulano i contratti di pascolo, informerà i proprietari delle limitazioni che per quell'anno siano state eventualmente deliberate.

Per le limitazioni ed i divieti di pascolo sarà corrisposto un indennizzo.

ART. 11 - Tutela della selvaggina

Nel territorio del Parco, ai sensi dell'art.22 – 6° comma della legge 394/91 è vietata la caccia.

E' altresì vietato l'accesso con armi e strumenti atti alla caccia.

E' tuttavia concesso alle persone residenti nell'area del Parco di transitare nelle vie sia pubbliche che di abituale passaggio nell'interno del Parco, con armi, cani e strumenti da caccia, purchè le armi siano scariche.

Il divieto di accesso con armi non concerne il personale di vigilanza nel Parco.

Dal Direttore del Parco potranno essere rilasciati speciali permessi di accesso nel parco con armi cariche per giustificati motivi di difesa personale, fermo restando il divieto di usarle per caccia non consentita a norma del presente regolamento. Detti permessi non dispensano dall'obbligo della licenza del porto d'armi richiesto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Entro il perimetro del parco è fatto obbligo ai pastori e guardiani di armenti di sorvegliare affinché i cani non danneggino la selvaggina e non vengano abbandonati nei casi di trasferimento delle greggi e degli armenti.

I cani trovati vaganti nel territorio del Parco saranno catturati dagli agenti di vigilanza, condotti al canile municipale di uno dei due Comuni del Parco e tenuti 15 giorni a disposizione del proprietario, che potrà riscattarli dietro pagamento di un rimborso delle spese di mantenimento.

Trascorso tale termine la Direzione del Parco provvederà alla vendita del cane al migliore offerente e tratterà il prezzo ricavato.

La armi e i mezzi pesanti per la caccia che siano confiscati ai contravventori, o che rimangono di proprietà dell'Ente Parco in seguito a conciliazione o oblazione, verranno venduti dalla Direzione al miglior offerente.

ART. 12 - Disciplina dell'attività venatoria

Si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia.

In particolare:

- all'interno del Parco è vietata la caccia salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuare, nelle more delle approvazioni del regolamento del Parco, sulla base di direttive regionali e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco ai sensi dell'art.22 – 6° comma della L.394/91
- i territori compresi nelle aree di “preparco” possono essere incluse, dalla Regione, nelle “aree contigue” di cui alla legge n.394/91 - art. 32, all'interno delle quali l'esercizio delle attività venatorie sia consentito, esclusivamente ai residenti nei comuni di Matera e Montescaglioso, nelle forme della caccia controllata;
- nelle “zone di protezione” è consentito individuare, nell'ambito dei piani faunistico-venatori di cui all'art. 9 – 7° comma della legge n.157/92, zone di “ripopolamento e cattura” e “centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica” previsti all'art.10 – 8° comma della medesima legge.

ART. 13 - Vigilanza

La vigilanza nell'area del Parco è esercitata dalla Provincia attraverso i propri uffici (art.27 L R. n.28/94).

L'Ente Parco promuoverà l'installazione di una rete di monitoraggio televisivo, dei luoghi di accesso e di maggior rilevanza ambientale del territorio del Parco.

ART. 14 - Sorveglianza

Nelle more della costituzione dell'Ente Parco la sorveglianza all'interno del Parco è assicurata dal Corpo Forestale dello Stato, dai Vigili Urbani e dai Corpi della Pubblica Sicurezza.

L'Ente Parco eserciterà la sorveglianza nel territorio del Parco attraverso:

- apposite guardia-parco inserite nella propria pianta organica o, in via provvisoria, guardie giurate convenzionate;
- convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato (art.27 **L.394/91**)

Ai dipendenti dell'Ente Parco cui sono attribuiti poteri di sorveglianza, è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi degli artt. 133-134 del T.U. di Pubblica Sicurezza.

ART. 15 - Marchio del Parco

L'Ente Parco potrà adottare un proprio “marchio” identificativo delle proprie attività di tutela e promozione del territorio del Parco.

L'utilizzazione commerciale, imprenditoriale o ad altro titolo del “marchio del Parco” sarà disciplinata dal regolamento del Parco e sarà concessa, previa corresponsione di un corrispettivo, ad esercizi imprenditoriali, commerciali, artigianali che forniscano ampia garanzia di serietà professionale attraverso la buona qualità e la genuinità dei prodotti e dei servizi offerti, e che contestualmente si impegnino a svolgere attiva opera a favore della conservazione e salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in generale.

ART. 16 - Protezione della proprietà artistica

La ripresa fotocinematografica, o altro sistema mediale, nel Parco è del tutto libera se effettuata per scopo personale e dilettantistico, senza finalità a carattere speculativo o commerciale.

Le riprese a scopo speculativo o commerciale devono essere invece preventivamente autorizzate dal Parco su esplicita e tempestiva richiesta scritta degli interessati, salvo il caso in cui si tratti di ripresa rientrante nel diritto di cronaca giornalistica. Nel caso in cui l'autorizzazione venga concessa, essa è subordinata al pagamento di un diritto ed all'osservanza di speciali norme.

L'entità del diritto verrà stabilito dal Regolamento del Parco.

Nel diritto da corrispondere al Parco sono incluse anche le spese per l'assistenza fornita dal personale del Parco, cui pertanto nulla è dovuto da parte di chi effettui la ripresa.

La ripresa fotocinematografica deve essere effettuata seguendo scrupolosamente le disposizioni impartite dal personale del Parco, senza recare disturbo alle specie animali, e senza danneggiare le essenze vegetali ed in genere l'ambiente naturale.

Chi effettua la ripresa è inoltre tenuto a consegnare al Parco almeno un esemplare delle pellicole o delle diapositive stampate, ovvero tre copie positive delle foto sviluppate.

In caso di ripresa non autorizzata o di esposizione, riproduzione o vendita del relativo materiale, è previsto il sequestro accompagnato da una congrua ammenda ai sensi delle leggi istitutive del parco.

CAPO 4

ATTIVITA' TURISTICO/RICREATIVE, EDUCATIVE, DI RICERCA

ART. 17 - Centri visita

I Centri visita del Parco hanno lo scopo di fornire al pubblico le informazioni fondamentali sulle caratteristiche morfologico/paesaggistiche, naturalistiche, ambientali e storico/culturali dei territori del Parco, sulle specie in esso protette, e sulle modalit... di tutela e fruizione del territorio stesso.

Essi rappresentano inoltre i luoghi di organizzazione e di partenza delle attivit... di fruizione del Parco.

A tal fine il Centro-Visita dovr... essere così strutturato:

- 1) - sala di accoglienza ospiti con uffici di reception dell'Ente-Parco;
 - 2) - sala/museo, con mostra permanente sulla estensione e zonazione territoriale del Parco, ricostruzione delle principali caratteristiche e pregi morfologici/ambientali del territorio del Parco;
 - 3) - sale proiezioni di filmati sul Parco e le sue attivit...;
 - 4) - punto di ristoro interno, con servizi;
 - 5) - area di parcheggio adiacente (eventuale) o area per sosta e pic-nic.
- Altri servizi e strutture potranno essere previste in

relazione al particolare tematismo del Centro Visita, ed alla particolare forma di gestione.

Il Centro visita potr... essere a gestione pubblica (diretta dell'Ente-Parco) o privata; in quest'ultimo caso le modalit... di gestione, i corrispettivi ecc., saranno stabiliti in apposita convenzione da stipulare tra Ente Parco e soggetto affidatario.

I Centri Visita sono individuati dal Piano Quadro o dal Piano del Parco.

ART. 18 - Impianti turistico-ricettivi

Sono costituiti da:

- a) alberghi,
- b) foresterie,
- c) aree di sosta per tende e camper

Saranno collocati ove previsto dal Piano Quadro o Piano del Parco, secondo le prescrizioni tecniche ivi individuate.

La loro realizzazione e/o gestione $\dot{\text{S}}$ promossa dall'Ente Parco, nell'ambito della sua attivit... di organizzazione e promozione di un ordinato turismo, selezionato e qualificato, compatibile con la tutela e valorizzazione del territorio del Parco.

Verranno particolarmente incentivate le iniziative assunte da componenti della comunit... locale, organizzati in forma cooperativistica.

Le iniziative verranno regolamentate da apposita convenzione prevedente:

da parte dell'Ente Parco:

- impegno alla promozione e divulgazione dell'iniziativa nell'ambito dell'attivit... istituzionale dell'Ente;
- impegno a prestare la necessaria assistenza, controllo, custodia, alle attivit... ricettive;
- indicazione del carico massimo delle presenze ammissibili nelle strutture, e nel territorio del Parco circostante, e delle tariffe massime di soggiorno e di gestione dei servizi ammessi;

da parte del soggetto gestore:

- impegno a gestire in forma ordinata la struttura, evitando alterazioni o danneggiamento al territorio del Parco;
- impegno a non mutare la destinazione d'uso delle strutture per un numero di anni prefissato (minimo 10);
- impegno e corrispondere un canone annuale di gestione all'Ente Parco;
- impegno a svolgere attivit... promozionale e di sensibilizzazione a favore della conservazione e salvaguardia del territorio del Parco.

Nella convenzione verranno inoltre definite, nel dettaglio, le modalit... di accesso e di arrivo dei visitatori esterni alle strutture ricettive (strada veicolari, aree di parcheggio, eventuali bus-navetta ecc.).

Le aree di campeggio verranno delimitate da apposita segnaletica: non $\dot{\text{S}}$ consentito spingersi con le tende o i campers al di là delle delimitazioni individuate.

Nel territorio del Parco $\dot{\text{S}}$ comunque vietato il campeggio libero.

ART. 19 - Escursionismo e pic-nic

Le escursioni ed i pic-nic all'interno del territorio del Parco potranno avvenire esclusivamente lungo appositi itinerari, (sentieri e aree di sosta), individuati dal Piano Quadro o Piano del Parco.

Il regolamento del Parco discipliner... le forme di esercizio di tali attivit.... E' comunque facolt... dell'Ente Parco disporre il controllo, la riduzione o la sospensione del movimento dei visitatori lungo particolari itinerari, o in determinate localit..., per particolari esigenze di salvaguardia ambientale o di protezione faunistica e floristica.

L'Ente Parco promuove ed organizza escursioni guidate a fini educativi e divulgativi, attraverso personale dell'Ente o collaboratori esterni regolarmente autorizzati.

E' comunque vietata, in tutto il territorio del Parco, l'accensione di fuochi, fatte eccezioni per le aree specificatamente attrezzate (aree di sosta, masserie, jazzi ecc.), dotate di speciali siti per fuochi predisposti o controllati dall'Ente Parco, fermo restando la responsabilit... degli interessati per qualsiasi danno a persone o cose.

Le attivit... escursionistiche dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti norme di tutela dell'ambiente: Š preciso compito degli accompagnatori vigilare sul rispetto delle stesse. I contravventori saranno comunque passibili delle sanzioni di legge.

Le escursioni guidate a cavallo avranno come luogo di partenza le aree attrezzate (maneggi/stalla) appositamente individuate dal Piano Quadro, e dovranno svolgersi lungo itinerari pre-individuati in collaborazione con l'Ente-Parco.

Il gestore dell'attiv... dovr... assumere a suo carico ogni responsabilit... inerente le condizioni di sicurezza e capacit... del visitatore che utilizza tale particolare forma di escursione: a tal fine saranno evitati itinerari lungo strade con presenza di traffico veicolare.

ART. 20 - Attivit... educative e di ricerca.

Sono classificate in:

- a) - attivit... educative/didattiche nei confronti dei visitatori, e degli allievi delle scuole in particolare;
- b) - attivit... di ricerca scientifica.

Le attivit... di tipo a) saranno svolte da istituti scolastici o altri Enti di formazione (pubblici o privati), in collaborazione con l'Ente Parco.

Tale attivit... potranno fruire delle strutture specifiche del Parco e svolgersi attraverso seminari, conferenze, visite guidate, ecc.

Sar... precisa responsabilit... degli organizzatori assicurare la salvaguardia, la sicurezza e l'ordinato svolgimento di tali attivit..., con particolare riguardo alla tutela e salvaguardia di siti, ambienti e strutture nelle quali le attivit... trovano svolgimento.

Nelle more della costituzione dell'Ente Parco sar... cura dei Comuni o della Provincia controllare con i propri uffici le modalit... di svolgimento di tali attivit....

Il Regolamento del Parco discipliner... in via definitiva tali modalit... e le forme eventuali di autorizzazione e controllo necessarie.

Le attivit... di tipo b) sono promosse dall'Ente Parco quale obiettivo specifico delle proprie funzioni istitutive.

Verranno disciplinate da apposite convenzioni da stipulare volta per volta con i soggetti (privati, Enti o Istituti) interessati.

Lo svolgimento di tale attivit... Š soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco e sar... rilasciata all'interessato sulla base di una specifica richiesta contenente:

- l'oggetto, durata e finalit... della ricerca (tesi, pubblicazione ecc.);
- aree del Parco interessate;
- eventuali prelievi di materiale vivente o non vivente;
- impiego di particolari tecniche o apparecchiature;
- numero delle persone impegnate.

I ricercatori autorizzati potranno utilizzare le attrezzature ed i servizi dell'Ente Parco ed avranno libero accesso nel territorio del Parco.

Ai ricercatori verr... richiesta al termine della ricerca, una copia del lavori prodotto (tesi, pubblicazioni, foto, filmati ecc.), ed eventuale materiale significativo raccolto (campioni, esemplari e/o piccole collezioni didattiche e dimostrative).

Nelle pubblicazioni dovr... essere fatto esplicito riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco.

ART. 21 - Strutture ed aree specifiche per la ricerca.

L'Ente Parco potr... allestire strutture specifiche da destinare all'espletamento delle attivit... di ricerca, da gestire direttamente o da dare in gestione ad Enti o istituti specializzati.

Tra queste il Parco Quadro individua un Orto Botanico da collocare ai margini del Bosco di Lucignano (Masseria Malvezzi) cos strutturato:

- collezione di piante rare o endemiche della Murgia;
- vivaio per la reintroduzione di specie rare (Lista Rossa);
- vivaio di specie arboree ed arbustive autoctone;
- "arboreto."

L'Orto Botanico fruir... delle strutture e dei servizi presenti nell'adiacente Masseria Malvezzi (Centro-Visita).

L'Ente Parco potr... altres individuare aree specifiche, in zona di riserva integrale o generale, l'accesso alle quali sar... riservato a ricercatori autorizzati nell'ambito delle attivit... di ricerca scientifica di cui all'art. precedente.